



**Schema di Contratto – revisione legale**  
**CIG 80987113BD**

TRA

la **Mostra d'Oltremare S.p.A.** (Partita IVA: 00284210630 – di seguito anche MdO, piuttosto che Mostra), con sede in Napoli alla Via J.F. Kennedy n° 54, in persona del Consigliere Delegato, Dott.ssa Valeria De Sieno, nata a Napoli il 25/12/1973, dom.ta per la carica presso la sede legale, da una parte,

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato anche solo “Revisore”)

congiuntamente definite “Parti”.

**PREMESSO CHE:**

- con bando pubblicato in data 12/11/2019 sul proprio portale-web, Mostra d'Oltremare S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2019, 2020 e 2021 in ossequio a quanto disposto dallo statuto e dall'art. 3 del D. Lgs n. 175/2016: *“nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”*;
- che all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto il concorrente \_\_\_\_\_, conseguendo un punteggio totale, derivante dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico, pari a \_\_\_\_\_;
- che concluse le operazioni di gara, il RUP ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di natura speciale dichiarati dal concorrente in gara e comprovati per il tramite del sistema AVCPASS;
- che tale verifica si è conclusa positivamente, avendo il concorrente comprovato il possesso dei requisiti di natura speciale richiesti dalla procedura di gara;
- che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
- che il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010, ha formulato proposta motivata all'assemblea di nomina del Revisore;
- che l'assemblea, nel corso della seduta del \_\_\_\_\_, ha nominato \_\_\_\_\_ quale Revisore per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 della MdO;
- che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, il concorrente ha presentato entro il termine stabilito, la documentazione prevista negli atti di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la cauzione definitiva.

La menzionata documentazione, anche se non allegata materialmente al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.**

**ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI**

I termini riportati nel presente Contratto avranno il significato di seguito specificato:

- per **Revisore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende la Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- per **Contratto** si intende il presente contratto, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e il Revisore;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende il dott. Marco Sedia;
- per **Parti** si intendono, congiuntamente, la Stazione Appaltante ed il Revisore.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'INCARICO DI REVISIONE**



La Stazione Appaltante affida al Revisore che accetta, l'incarico di eseguire tutte le attività di controllo legale dei conti, così come disciplinate dall'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile e dal D. Lgs. n. 39/2010, per conto della Stazione Appaltante.

In particolare, i servizi richiesti constano della revisione legale dei bilanci annuali civilistici della Mostra, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il triennio 2019, 2020 e 2020 e, nello specifico prevedono:

- la redazione di apposita relazione, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 39/2010, con un giudizio sul bilancio dell'esercizio;
- la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità societaria e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo: "modello 770", "modello unico società di capitali", "modello IRAP", "dichiarazione IVA"), quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo legale dei conti o che sottoscrive la relazione di revisione, anche nei casi in cui con la sottoscrizione si attesti di aver eseguito i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità fiscale;

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto il Revisore, ai sensi dell'art. 2409 *septies* del Codice Civile e, comunque, con cadenza almeno trimestrale promuove e procede allo scambio di informazioni con altri organi aziendali (ad esempio: Collegio Sindacale, OdV, Direzione Amministrativa) e di concerto con essi (o autonomamente) provvede a comunicare le proprie attività e/o i propri rilievi al CdA e/o agli azionisti.

Costituisce, inoltre, l'offerta tecnica formulata dal Revisore in sede di gara.

### ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL REVISORE

Il Revisore è tenuto ad espletare le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni e le modalità previsti nel presente accordo, nel bando, nel disciplinare e nell'offerta (sia tecnica che economica) dallo stesso presentata.

Il Revisore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Contratto e alla offerta tecnica presentata in sede di gara, che è parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale;
- a mantenere inalterata, per tutta la durata del Contratto, la conformazione professionale del "team di lavoro" offerto in gara, nonché a rispettare, per la certificazione dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, il monte ore offerto per ciascuna figura professionale che compone il suddetto "team di lavoro";
- a rispettare i tempi di presentazione della relazione di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010;
- a garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata;
- ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
- a mantenere il più stretto riserbo, anche dopo la cessazione del rapporto professionale, sulle informazioni, sui documenti e sui dati acquisiti nel corso dello svolgimento dell'incarico di revisione legale. Tale obbligo si estende anche ai propri dipendenti e collaboratori;
- a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l'integrità di tutti i beni della Stazione Appaltante;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività di revisione legale, nonché della normativa applicabile;



- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità, al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che, in caso di inosservanza di detto obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 4 – IMPORTO E DURATA

La Stazione Appaltante corrisponde al Revisore un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA ed oneri se dovuti, così ripartiti:

- Euro \_\_\_\_\_, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2019;
- Euro \_\_\_\_\_, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2020;
- Euro \_\_\_\_\_, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2021.

L'importo di cui sopra è fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e deve intendersi comprensivo di tutti i costi sostenuti dal Revisore per l'espletamento dell'incarico, ivi compresi i costi di viaggio, vitto alloggio e quelli per ogni altra attività connessa, funzionale e propedeutica allo svolgimento dell'incarico affidato.

La durata dell'incarico di revisione legale è di tre esercizi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; questo cesserà di produrre i propri effetti alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel presente Contratto, per eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero intervenire nel periodo di validità del Contratto stesso.

#### ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Considerando il generico singolo esercizio, il Revisore fatturerà il compenso convenuto al precedente art. 4 in tre distinte soluzioni, come da modalità di seguito precisate:

- prima tranche - a inizio delle attività, pari al 40% del totale;
- seconda tranche - a distanza di sei mesi dall'inizio delle operazioni, pari al 55% del totale;
- terza tranche - dopo la consegna della relazione, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, pari al 5% del totale.

Le fatture emesse dal Revisore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante esegue il pagamento delle fatture emesse dal Revisore entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle stesse.

#### ARTICOLO 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata la cessione del presente Contratto.

L'eventuale cessione del credito derivante dal Contratto dovrà avvenire in base a quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016.

#### ARTICOLO 7 – REVOCA PER GIUSTA CAUSA

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 261/2012 del MEF, recante il "regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del D. Lgs n. 39/2010", l'incarico affidato al Revisore può essere revocato solo per giusta causa.

L'organo di amministrazione comunica per iscritto al Revisore la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal Revisore e sentito l'organo di controllo, anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un'altra società di revisione legale.

Ai sensi dell'art. 4 del 3 del D.M. n. 261/2012 del MEF, costituiscono giusta causa di revoca:

- il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito



del medesimo gruppo;

- la sopravvenuta inidoneità della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- i gravi inadempimenti della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza della società di revisione legale;
- la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale (a titolo meramente esemplificativo: la perdita dello status di società controllata dalle Pubbliche Amministrazioni da parte della MdO).

#### **ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Revisore e la Stazione Appaltante possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del presente Contratto, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal Revisore e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del presente Contratto e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.

In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal Revisore fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### **ARTICOLO 9 – PENALI**

La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- una penale di Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna nella relazione al bilancio di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010;
- una penale di Euro 100,00 per ciascuna ora in meno rispetto al monte ore annuale offerto per il Partner/Socio;
- una penale di Euro 75,00 per ciascuna ora in meno rispetto al monte ore annuale offerto per il Manager;
- una penale di Euro 50,00 per ciascuna ora in meno rispetto al monte ore annuale offerto per il Senior.

Le penali di cui alle precedenti lettere troveranno applicazione con riferimento agli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Le penali sono cumulabili e la loro applicazione non esclude la responsabilità del Revisore per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

L'importo della penale sarà trattenuto direttamente sul compenso spettante al Revisore, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA**

Il Revisore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016) e con scadenza al \_\_\_\_\_. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Revisore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'incarico, rispetto al credito maturato dal Revisore, così come risultante dalla liquidazione finale.



Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di revoca/risoluzione del presente Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempimento del Revisore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Revisore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Revisore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Revisore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Revisore è responsabile per i danni derivanti dall'inadempimento ai propri doveri, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs n. 39/2010. Il Revisore è, pertanto, tenuto a stipulare, ai fini del perfezionamento del presente Contratto, una polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione che preveda la copertura del rischio da responsabilità civile, nonché da responsabilità professionale, anche derivante da colpa grave in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, per qualsiasi danno possa essere cagionato alla Stazione Appaltante, nonché a terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiori ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato e devono essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Tale polizza avrà una durata pari a quella del presente Contratto e dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Revisore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine, il Revisore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

\_\_\_\_\_;

nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

\_\_\_\_\_.

Le fatture saranno emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Revisore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Revisore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti il presente Contratto, ivi comprese imposte e tasse, ove obbligatorie, saranno a carico del Revisore senza alcuna possibilità di rivalsa. Tra i suddetti oneri figurano: i diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.



Il Revisore, ove obbligato per legge, dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione del presente Contratto, facendo recapitare la copia registrata alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Stazione Appaltante e il Revisore dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi pec:

- per la Stazione Appaltante \_\_\_\_\_;
- per il Revisore \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o comunque connessa alla sua interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione, che non sia possibile definire in via transattiva o bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In ossequio a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003, il Revisore autorizza espressamente Stazione Appaltante a comunicare a terzi i propri dati personali per gli adempimenti connessi e/o derivanti dal Contratto o comunque ad esso collegati.

In esecuzioni del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati del Cliente avviene ai sensi degli articoli 6 e 7 del suddetto Regolamento.

In qualsiasi momento, l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 16 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed ottenere dal Titolare del trattamento (Mostra d'Oltremare) anche la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679.

#### **ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto e agli allegati se non concordata ed accettata per iscritto dalle Parti.

L'eventuale nullità di una o più disposizioni del presente Contratto non incide sulla validità dello stesso nel suo complesso.

Le premesse e gli allegati di cui sopra, tra cui il bando, il disciplinare e l'offerta presentata dal Revisore (sia tecnica che economica) costituiscono parte integrante del Contratto.

L'incarico, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, è regolato dalle seguenti disposizioni normative: D. Lgs n. 50/2016, Codice Civile, D. Lgs n. 39/2010, Legge n. 136/2010, D.M. MEF n. 261/2012, D. L. 50/2017, Regolamento UE 2016/679, D. Lgs n. 196/2003.

Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta presentata dal Revisore in sede di gara.

Mostra d'Oltremare SpA  
Il Consigliere Delegato  
Dott.ssa Valeria De Sieno

Il Revisore